



CITTÀ DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

NUOVO REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

DELLA CITTÀ DI

BRUGHERIO



INDICE

TITOLO I		
<i><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></i>		
Art. 1	Oggetto del Regolamento.	Pag. 3
Art. 2	Definizioni.	Pag. 4
Art. 3	Addetti alla vigilanza.	Pag. 4
TITOLO II		
<i><u>SICUREZZA URBANA</u></i>		
Art. 4	Collaborazione tra Comune e cittadini.	Pag. 5
Art. 5	Fruizione del suolo pubblico, ordini di allontanamento ed altri provvedimenti urgenti per la sicurezza urbana.	Pag. 5
Art. 6	Protezione di luoghi pubblici e di particolari categorie frequentanti gli stessi.	Pag. 6
Art. 7	Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.	Pag. 7
Art. 8	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.	Pag. 8
Art. 9	Sicurezza degli edifici pubblici o privati.	Pag. 8
Art. 10	Condizioni meteorologiche avverse e sgombero della neve.	Pag. 10
Art. 11	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.	Pag. 10
TITOLO III		
<i><u>CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI</u></i>		
Art. 12	Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico.	Pag. 11
Art. 13	Tenuta degli animali	Pag. 11
Art. 14	Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere.	Pag. 12
Art. 15	Limitazioni all'asporto e consumo di bevande alcoliche. Misure di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Pag. 13
Art. 16	Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.	Pag. 15
Art. 17	Occupazioni occasionali.	Pag. 16
Art. 18	Attività ludiche nei luoghi pubblici.	Pag. 17
Art. 19	Recinzione e manutenzione dei terreni e sicurezza dei fabbricati.	Pag. 17
Art. 20	Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.	Pag. 18
Art. 21	Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri – Affissioni e volantinaggio.	Pag. 18
Art. 22	Disposizioni particolari per la salvaguardia di giardini e parchi pubblici, del verde e degli specchi d'acqua.	Pag. 20
Art. 23	Manutenzione del verde.	Pag. 20

TITOLO IV		
<i><u>TRANQUILLITA' DELLE PERSONE</u></i>		
Art. 24	Pubblica quiete e tranquillità delle persone.	Pag. 21
Art. 25	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.	Pag. 21
Art. 26	Rumori e schiamazzi in sede stradale.	Pag. 22
Art. 27	Abitazioni private.	Pag. 22
TITOLO V		
<i><u>ATTIVITA' LAVORATIVE</u></i>		
Art. 28	Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.	Pag. 23
Art. 29	Negozi e articoli per soli adulti.	Pag. 24
Art. 30	Obblighi dei titolari di pubblici esercizi.	Pag. 24
Art. 31	Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.	Pag. 25
Art. 32	Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.	Pag. 25
Art. 33	Artisti di strada e mestieri girovaghi-spettacoli.	Pag. 26
Art. 34	Raccolta indumenti e cose usate.	Pag. 26
TITOLO VI		
<i><u>PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E MODALITA' DI ACCERTAMENTO. SANZIONI</u></i>		
Art. 35	Sistema sanzionatorio.	Pag. 27
Art. 36	Risarcimento danni.	Pag. 28
TITOLO VII		
<i><u>NORME FINALI</u></i>		
Art. 37	Rinvio.	Pag. 28
Art. 38	Abrogazione di norme.	Pag. 28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di prescrivere e garantire nel territorio della Città di Brugherio la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente.

2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti un contesto sociale moderno e dinamico, sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività.

3. L'armonia tra i diritti dei privati, il pubblico interesse, la sicurezza e la qualità dell'ambiente è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione e, dall'altro, tendano a prevenire danni o pregiudizi alle persone o alle cose, contrasti fra cittadini, a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace, il benessere, la qualità della vita e la sicurezza.

4. Compito del Comune è tutelare la tranquillità sociale e la qualità di vita dei cittadini Brugheresi, anche favorendo la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti.

5. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Brugherio, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire, nel rispetto della libertà di ciascuno, la sicurezza urbana intesa ai sensi della Legge n. 48/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto delle regole di polizia urbana intese come le norme necessarie a stabilire un ordinamento regolamentare adeguato al principio di sussidiarietà riferito al territorio comunale.

6. Il presente Regolamento individua, inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e ss.mm.ii. specifiche aree del territorio comunale nelle quali, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicano le particolari misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli artt. 9 e 10 della citata disciplina.

7. Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi.

Art. 2

Definizioni.

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni e precisazioni:

- a) La sicurezza urbana: si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, *anche* urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Brugherio, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- b) La sicurezza integrata: si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Monza e della Brianza e dal Comune di Brugherio, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, nonché alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- c) La convivenza civile: è definita come il raggiungimento del risultato inerente all'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività;
- d) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
- e) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 3

Addetti alla vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Brugherio, nonché a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari della ATS, alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) o altri soggetti idonei che successivamente dovessero essere abilitati.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e limitatamente alle materie di specifica competenza, a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a

personale di Enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti ad associazioni o ad individui selezionati, previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA

Art. 4

Collaborazione tra Comune e cittadini.

1. Il Comune pone fra gli obiettivi primari la sicurezza urbana. Valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per facilitare la convivenza e il buon vicinato al fine di ridurre situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

2. Il Comune promuove forme di sicurezza partecipata e collabora con i gruppi regolarmente costituiti di "Controllo del Vicinato".

Art. 5

Fruizione del suolo pubblico, ordini di allontanamento ed altri provvedimenti urgenti per la sicurezza urbana.

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a) Mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) Intralciare, disturbare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone e la fruizione dei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale.

2. In particolare ed al fine di tutelare il decoro di particolari luoghi della città, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii., potrà essere adottato l'ordine di allontanamento a carico di chi ne limiti in qualsiasi modo la pubblica fruizione in violazione di norme di Legge, di regolamento od altro atto amministrativo nelle seguenti località:

- a) Le aree indicate dall'articolo 9 della Legge n. 48 del 18 aprile 2017 ed in prossimità di esse fino ad una distanza di metri 50;
- b) All'interno del Centro Abitato, il CENTRO STORICO, individuato per le finalità del presente Regolamento nelle seguenti tratte stradali:
 - I) Via Dante (tratto compreso tra Via Teruzzi e Via Filzi/Kennedy),
 - II) Via Tre Re,
 - III) Via Oberdan (tratto compreso tra via Italia e l'intersezione con le vie laterali della stessa via Oberdan),
 - IV) Via Italia,
 - V) Piazza Sangalli,
 - VI) Piazzetta Tina Magni,

- VII) Via Cavour,
 - VIII) Via Mazzini (tratto compreso tra via Cavour e Via Pellico),
 - IX) Via Veneto (tratto compreso tra piazza Battisti ed il civico 34 di via Veneto),
 - X) Piazza Battisti,
 - XI) Via San Bartolomeo,
 - XII) Piazza Roma,
 - XIII) Via de Gasperi,
 - XIV) Via Filzi;
- c) Ogni area di parcheggio esterna alla carreggiata principale, ed entro un raggio di 50 metri dai limiti dei confini delle stesse;
 - d) Entro un raggio di 50 metri dalle scuole di ogni ordine e grado;
 - e) Entro un raggio di 50 metri da edifici pubblici o con uffici che svolgono pubbliche funzioni;
 - f) Entro un raggio di 50 metri da ogni spazio ospitante monumenti o esposizioni anche temporanee;
 - g) Entro un raggio di 50 metri dalle aree destinate a mercato o fiere ovvero a manifestazioni autorizzate;
 - h) Entro un raggio di 50 metri dalle sponde del fiume Lambro;
 - i) Entro un raggio di 50 metri da chiese (anche non consacrate), oratori, luoghi di culto ed elementi votivi;
 - j) Entro un raggio di 50 metri da ogni sala cinema o spazio adibito ed autorizzato, anche temporaneamente, alla proiezione su luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - k) Ogni area verde ovvero ogni parco pubblico e relative pertinenze, fino ad una distanza dai confini degli stessi, pari a metri 50.

3. Nelle aree indicate nell'elenco del comma 2, al fine di tutelare la sicurezza urbana, di prevenire fenomeni di violenza, pericoli per l'incolumità delle persone nonché del personale operante, gli operatori di polizia in possesso della qualifica di Agente o Ufficiale di Pubblica Sicurezza che rivestano il ruolo di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, allorché individuino situazioni gravi e contingibili che possano pregiudicare la civica convivenza ovvero possano turbare il regolare svolgimento delle attività di polizia finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, possono in via d'urgenza disporre l'esecuzione, mediante intimazione orale, di determinati comportamenti quali:

- a) L'allontanamento immediato e temporaneo di persone dal luogo interessato;
- b) La temporanea cessazione immediata di attività.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 300,00. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

5. In caso di reiterazione della violazione, ovvero in caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento, è prevista ulteriore sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro € 450,00.

Art. 6

Protezione dei luoghi pubblici e di particolari categorie frequentanti gli stessi.

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la fruibilità e la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle

attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. È vietato:

- a) Salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) Entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
- c) Posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti, ai pali della segnaletica stradale o illuminazione, pensiline fermata trasporto pubblico. Fatto salvo quanto disposto dalle norme sulla circolazione stradale è inoltre vietato collocare i velocipedi in sosta laddove possano recare pericolo o intralcio alla circolazione anche solo pedonale;
- d) Lasciare depositati i velocipedi ovvero gli acceleratori di andatura, in istato di abbandono.
- e) Appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
- f) Gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto;
- g) Fumare ad una distanza inferiore a 20 metri da luoghi frequentati da bambini quali aree giochi, scuole, oratori. Il divieto di cui alla presente lettera dovrà essere reso noto mediante segnaletica idonea.

3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. È vietata la sosta dei velocipedi che non lascino uno spazio di transito di almeno metri 1,50.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, salvo quanto previsto dalle norme del Nuovo codice della strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

5. Alle violazioni di cui al comma 2 lettere c) e d) consegue la rimozione del velocipede o dell'acceleratore di andatura da parte della Polizia Locale, con l'ausilio degli operai dell'Ufficio Tecnico, che procederà a pubblicare idoneo avviso di avvenuta rimozione all'Albo pretorio online comunale. Decorsi trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio online senza che taluno si sia presentato a reclamare il velocipede o l'acceleratore rimosso dando dimostrazione idonea del titolo reale sul bene, la Polizia Locale provvederà al conferimento diretto al centro di raccolta rifiuti comunale, considerando i predetti quali rifiuti solidi urbani.

Art. 7

Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza. E' tuttavia consentito, ai sensi dell'articolo 256-bis del D. Lgs n.152/2006 l'abbruciamento di rifiuti vegetali, di cui alla Direttiva n.2008/98/CE, purché in quantitativi non superiori a tre metri steri. È comunque vietato nel periodo dal 21 giugno al 21 settembre ed in altri eventuali periodi di siccità individuati di volta in volta con ordinanza del Sindaco.

2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private. È altresì vietato effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi e esplodere petardi o altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati che possano determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché costituire fonte di stress o pericolo per gli animali domestici e selvatici.

3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste, ancorché non nocive, verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale.

4. È vietato mantenere oltremodo in funzione il motore di veicoli, su area pubblica o privata.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.

7. In deroga a quanto disposto con il presente articolo, sono autorizzate dal SUAP comunale le accensioni, purché controllate da persone adulte ed effettuate in condizioni di sicurezza, in occasione di ricorrenze civili, storiche o religiose.

Art. 8

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.

Art. 9

Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1. Fermo restando quanto previsto dal Piano delle Regole di cui alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ed alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.

2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo o non lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine stabilito nell'atto amministrativo, eventuale diffida o ordinanza emessa dagli uffici comunali. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare al SUAP il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.
9. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 400,00.
10. Restano salve le eventuali ulteriori applicazioni delle norme previste dal Piano delle Regole di cui alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ed alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 10

Condizioni meteorologiche avverse e sgombero della neve.

1. Fermo restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini.
2. In caso di previste eccezionali precipitazioni nevose il Sindaco può emettere specifica e temporanea ordinanza con la quale impone ai frontisti dei proprietari di immobili e terreni, di sgomberare la neve depositata sui marciapiedi prospicienti i confini degli stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni dell'ordinanza di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.

Art. 11

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.

1. È fatto obbligo fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. È altresì fatto divieto di disperdere fumi o odori che possano recare pregiudizio o fastidio alle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Chiunque viola le disposizioni del comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 300,00.

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 12

Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico.

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, le politiche di solidarietà verso le situazioni di marginalità e fragilità, la fruizione libera, responsabile e partecipata dello spazio pubblico, il sostegno alle attività culturali, associative, sportive, la promozione di una cultura di rispetto delle differenze e di attenzione ai diritti e ai doveri di tutti i cittadini, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene e la sicurezza della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

Art. 13

Tenuta degli animali

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia e quanto previsto dal vigente **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**, chi possiede, a qualsiasi titolo, un animale deve:
 - a) Assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere;
 - b) Provvedere ad accudire ed alimentare secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
 - c) Assicurare visite e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
 - d) Trasporli su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - e) Far vigilare da persona adulta nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico
 - f) Evitare di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastano con le disposizioni vigenti;
 - g) Rimuovere le deiezioni lasciate al suolo dai propri animali;
 - h) Circolare con sacchetto per la rimozione della deiezione dei propri animali. Si consiglia l'utilizzo di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori riempiti di sola acqua da versare all'occorrenza in congrua quantità per lavare le deiezioni liquide dalle superfici;
 - i) Esibire, a richiesta del personale incaricato del controllo, l'attrezzatura sopra indicata.
2. Chi possiede a qualsiasi titolo un animale, non deve:
 - a) Abbandonare animali sul territorio comunale;
 - b) Mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da personale autorizzato da A.T.S., da altra struttura competente o volontari riconosciuti per fini zooprofilattici;

- c) Tenere animali in spazi angusti ad eccezione degli animali d'allevamento (ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi);
- d) Svolgere sul territorio della Città di Brugherio spettacoli pubblici che comportino l'utilizzo di animali.

3. Ai possessori di cani, oltre a quanto previsto nel comma precedente e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, è vietato:

- a) Aizzare cani fra loro o contro persone;
- b) Tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere passanti;
- c) Dare anche temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini o incapaci;
- d) Far vagare cani sulla "strada", così come definito dall'art. 2 comma 1° del Codice della Strada;
- e) Circolare al di fuori delle proprietà private con cani non tenuti al guinzaglio e ove necessario non muniti di museruola, ovvero non ottemperare quando sia richiesto dal personale di Polizia statale o locale e in qualsiasi caso in occasione di evento pubblico;
- f) Custodire cani in proprietà private non fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggiano alla recinzione;
- g) Detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e/o non coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
- h) Detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina;
- i) Detenere cani senza che questi abbiano il microchip previsto;
- j) Consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine, sui manufatti e gli arredi di tutte le aree pubbliche e/o ad uso pubblico e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche e/o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati per strada.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.

Art. 14

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere.

1. Per la tutela dell'igiene ed il decoro della città, la sicurezza urbana, la sicurezza della circolazione stradale e prevenzione di eventuali intralci, nonché la fruibilità degli spazi cittadini, nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, fatte salve eventuali disposizioni di Legge, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) Soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
- b) Intrattenersi con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività, per concordare prestazioni sessuali a pagamento o più in generale per chiedere informazioni;
- c) Esercitare il meretricio;
- d) Campeggiare, accamparsi o dimorare su terreni pubblici o privati, ovvero in qualsiasi area non espressamente destinata a tale scopo, fatta eccezione per le attività ludiche dei bambini. A tal uopo è vietato l'uso di tende, baracche o ripari di fortuna. È altresì vietato campeggiare per mezzo di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura al di fuori delle aree dotate di idonei collegamenti idrici e di scarico delle acque reflue. È consentita la sosta

abitata temporanea dei veicoli al di fuori delle predette modalità, per non oltre tre ore e comunque senza tenere motori in funzione ed effettuare alcun tipo di scarico. Al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato e potrà essere applicato l'ordine di allontanamento di cui al Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. I mezzi o le dimore potranno essere sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 con addebito delle spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi;

- e) Sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. È inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente o in modo da recare disturbo, su aree pubbliche, nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- f) Intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- g) Svolgere l'accattonaggio in forma invadente o molesta.
- h) Lavarsi nelle vasche e/o nelle fontane pubbliche.
- i) Lavare veicoli e animali;
- j) Circolare su area pubblica a torso nudo;
- k) Imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
- l) Ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;
- m) Utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

Art. 15

Limitazioni all'asporto di bevande in contenitori di vetro e lattina e al consumo di bevande alcoliche. Misure di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta) in area pubblica o aperta al pubblico è vietato, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors, tavolini esterni autorizzati et similia, consumare bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro o metallici (lattine) nei luoghi di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento o sotto l'effetto di bevande alcoliche, ovvero in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcolici, con manifestazione di sintomi idonei a far supporre di essere in istato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche.

2. Al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni gli Organi di Polizia statale e locale, qualora in possesso, possono richiedere alla persona di sottoporsi a test non invasivi per mezzo degli strumenti, anche precursori, già in uso per la medesima determinazione ai sensi del vigente

Codice della Strada. In qualsiasi caso di accertata violazione si procederà a descrivere nel verbale il rilievo sintomatologico manifestato dal soggetto, l'eventuale tasso alcolemico rilevato dalla strumentazione o rifiuto a sottoporsi al test.

3. Gli esercizi preposti alla somministrazione ed alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici (lattine), utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori del divieto di cui al comma 1., anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale. Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.

4. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, è vietato introdurre e consumare, a qualsiasi titolo, bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine in tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico o ove consentito il libero accesso al pubblico, dalle ore 18.00 alle ore 06.00. È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ai fini della consumazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici espressamente autorizzati ed oggetto di concessione con servizio al tavolo, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture e altro asservito allo stesso locale.

5. In occasione di eventi temporanei effettuati in aree pubbliche o private ad uso pubblico o ove consentito il libero accesso al pubblico, è sempre vietata, nelle aree interessate, la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;

6. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati.

7. È vietata la vendita o somministrazione a qualsiasi titolo di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, su tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 alle ore 06.00. È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ai fini della consumazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici espressamente autorizzati ed oggetto di concessione con servizio al tavolo, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture e similari. È consentita la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nelle aree ed orari di cui al divieto previsto nel primo periodo del presente comma, purché rientranti all'interno di contestuale spesa più ampia di generi alimentari e non alimentari.

8. Il Sindaco può, per garantire la sicurezza urbana, con propria ordinanza ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL –, limitare ulteriormente e temporaneamente la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche in determinate fasce orarie, in determinati periodi ed in circoscritte aree. Qualora l'Ordinanza Sindacale sia emessa ai sensi del comma 7bis dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL – la sanzione prevista dal comma 7bis1 di una somma da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, pertanto, si predetermina il pagamento in misura ridotta in Euro 1.000. Qualora l'Ordinanza Sindacale sia emessa per i restanti commi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL – la sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 è predeterminata nel pagamento in misura ridotta in Euro 100,00 se rivolta ai consumatori-fruitori-clienti o similari e predeterminata nel pagamento in misura ridotta in Euro 500,00 se rivolta ai venditori- somministratori-gestori-esercenti o similari.

9. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 309 del 09.10.1990 (Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza), è vietato trattenersi nei luoghi di cui al comma 1 del presente articolo, dopo avere fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni, gli Organi di Polizia statale e locale, qualora in possesso, possono richiedere alla persona di sottoporsi a test non invasivi per mezzo degli strumenti, anche precursori, già in uso per la medesima determinazione ai sensi del vigente Codice della Strada. In qualsiasi caso di accertata violazione si procederà a descrivere nel verbale il rilievo sintomatologico manifestato dal soggetto, l'eventuale risultanza della rilevata dalla strumentazione o rifiuto a sottoporsi al test.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 450,00.

12. Per quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii,

Art. 16

Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

1. Fatte salve le norme previste dal Nuovo codice della strada, ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dalle disposizioni di legge di ordine e grado superiore.

2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone.

3. È inoltre vietato, fatta salva specifica autorizzazione comunale:

- a) L'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare oggetti o veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
- b) La pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- c) Il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0° (zero gradi centigradi);
- d) L'assembramento di gruppi che con il proprio atteggiamento impediscano ovvero limitino il transito delle persone o comunque la fruibilità dei pubblici luoghi.

4. È vietata, se non preventivamente autorizzata, ogni occupazione del suolo pubblico che comporti attività lavorative, quali scavi, impiego di mezzi d'opera o simili. L'area deve essere delimitata mediante strutture fisiche che impediscano l'accesso ad estranei. Deve inoltre essere segnalata o resa visibile sia di giorno che di notte in modo e deve essere tenuta in completa sicurezza per tutta la durata dell'occupazione.

5. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, ed eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'attività, se soggetta, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi accertatori. La mancanza in luogo equivale all'assenza del titolo e fino all'esibizione del predetto l'occupazione ovvero i lavori devono essere interrotti e rimossi, con le procedure di cui al successivo comma.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Si applicano, quando necessarie, le disposizioni in tema di ordine di allontanamento, di cui alla Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. È imposto in ogni caso l'obbligo della rimozione delle cose e delle occupazioni o delle opere abusive, mediante l'intimazione nel verbale di contestazione.

7. È vietato l'uso, la detenzione, l'utilizzo ovvero mantenere opere o occupazioni abusive per le quali sia stato disposto l'ordine di rimozione da parte dell'Organo di Polizia.

8. Chiunque non osservi l'obbligo di rimozione immediato delle cose e delle occupazioni o delle opere abusive è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00. Si procede al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle cose abusivamente utilizzate, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n.689, in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

9. Restano salve le eventuali ulteriori applicazioni delle norme previste dal Nuovo codice della strada.

Art. 17

Occupazioni occasionali.

1. Sono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore a giorni uno (inteso dalle ore 00.00 alle ore 24.00), con strutture temporanee, effettuate da:

- organizzazioni di volontariato e ONLUS, iscritte all'anagrafe delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997) o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS (D. Lgs. 117/2017);
- organizzazioni non governative riconosciute (L. 49/87);
- le cooperative sociali e i consorzi fra cooperative sociali (L. 381/91);
- le associazioni di promozione sociale, operanti in ambito regionale o nelle province autonome di Trento e Bolzano, regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le società sportive riconosciute dal CONI;
- partiti politici, movimenti o liste politiche o referendarie;
- altri soggetti afferenti alla sfera culturale, educativa, ecologica, promozione del territorio, espressamente indicati come occupazioni occasionali nella Delibera di Giunta Comunale di concessione di Patrocinio;
- organizzazioni sindacali o associazioni di categoria.

2. Le occupazioni occasionali possono essere effettuate solo previo rilascio di titolo autorizzativo.

Art. 18

Attività ludiche nei luoghi pubblici.

1. Nelle aree e spazi pubblici, non appositamente adibiti a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato o limitare la libera fruizione dei luoghi.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e idonei a produrre danni a persone e cose.
3. È vietato salire o comunque usare le attrezzature anche sportive e/o i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati, in violazione delle limitazioni rese note con apposito cartello o targhetta. In ogni caso, quando non sia diversamente indicato, è vietato l'uso dei giochi destinati al divertimento dei bambini, a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età;
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Si applicano, quando le violazioni determinino un pregiudizio per la libera fruizione degli spazi, delle aree pubbliche e potenziale nocimento alle attrezzature pubbliche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.
5. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

Art. 19

Recinzione e manutenzione dei terreni e sicurezza dei fabbricati.

1. Fermo restando quanto previsto dal Piano delle Regole di cui alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ed alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, i terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni confinanti con la pubblica via, con l'eccezione dei terreni agricoli o vincolati a parco, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

5. Restano salve le eventuali ulteriori applicazioni delle norme previste dal Piano delle Regole di cui alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ed alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 20

Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni precedentemente rilasciate.

2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, sistemi di videosorveglianza, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni, previa comunicazione ai proprietari degli immobili.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. È imposto in ogni caso l'obbligo della rimozione delle occupazioni o delle opere abusive, mediante l'intimazione nel verbale di contestazione. Chiunque non osservi l'obbligo di rimozione immediato è soggetto alla ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00. Si procede al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle cose abusivamente utilizzate, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n.689.

5. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

Art. 21

Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri – Affissioni e Volantinaggio.

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il decoro, il valore e la bellezza dell'immobile.

2. È comunque vietato, senza autorizzazione del Comune, quando il fatto non costituisca reato o violazione di Legge, danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone, dei luoghi e il decoro urbano o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione

Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

3. Nelle aree non soggette ad uso pubblico di proprietà dell'Ente comunale è fatto divieto di lasciare oggetti o altri beni abbandonati nelle abitazioni, cortili, aree parcheggio e relative pertinenze, ancorché assegnate. Gli assegnatari debbono curare il decoro delle predette unità provvedendo alla rimozione di ogni elemento che possa causarne pregiudizio. Nel caso di oggetti rinvenuti abbandonati sulle aree in argomento ovvero sulle aree condominiali di proprietà comunali il Comune provvederà, esperite le procedure sanzionatorie laddove possibili, alla rimozione ed al relativo conferimento ai centri di raccolta rifiuti, dei beni considerati tali. In caso di accertamento della violazione l'Organo accertatore provvederà ad intimare, con il verbale di contestazione, il conferimento del rifiuto ad idoneo centro di raccolta, verificando l'avvenuto adempimento e segnalandone l'eventuale mancata esecuzione ai competenti Uffici Comunali perché procedano coattivamente allo smaltimento.

4. È altresì fatto divieto occupare, senza titolo autorizzativo, con veicoli gli spazi di cui al comma 4.

5. Al di fuori dei casi previsti da altre norme vigenti in materia, è fatto divieto di effettuare volantinaggio mediante la distribuzione al pubblico ovvero mediante deposito sui veicoli, senza che ne sia stata data comunicazione almeno 7 giorni prima al SUAP comunale. La comunicazione di cui al precedente periodo dovrà contenere i dati dell'esercente il volantinaggio, delle persone che effettueranno l'attività, i luoghi ed i tempi in cui essa è prevista, il recapito telefonico e di posta elettronica del richiedente. Dovrà inoltre essere consegnato, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, copia del volantino che verrà utilizzato. Il SUAP comunale, ricevuta la comunicazione, esprimerà nulla osta, ovvero diniego motivato, all'esecuzione dell'attività. Potrà altresì esprimere nulla osta condizionato, alle cui prescrizioni il richiedente avrà l'obbligo di attenersi. Non è autorizzabile la distribuzione di volantini mediante distribuzione sui veicoli o altre forme che possano favorire dispersione sul suolo pubblico. L'attività di volantinaggio non potrà porsi in essere fintanto che il richiedente non sia in possesso del prescritto nulla osta.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Chiunque ometta di adempiere alle prescrizioni indicate nell'intimazione al conferimento del rifiuto ad idoneo centro di raccolta sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

7. Per le violazioni di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al Nuovo codice della strada, riguardo alla rimozione dei veicoli. Decorso 60 giorni dall'avvenuto completamento delle procedure di notifica, senza che il veicolo sia stato reclamato, si procederà ai sensi della vigente normativa in tema di veicoli abbandonati e/o fuori uso. Alle relative procedure provvederà il Corpo di Polizia Locale su richiesta del Settore cui compete la gestione delle aree soggette all'intervento, cui spetteranno le liquidazioni delle eventuali spese.

Art. 22

Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde e degli specchi d'acqua.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche in materia, al fine di garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività. In particolare, è vietato:

- a) Cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
- b) Entrare nelle aiuole e nelle aree verdi ornamentali, siano esse recintate o meno;
- c) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o Migrante;
- d) Bagnarsi ovvero effettuare la balneazione all'interno di fontane, fiumi, laghi o altri specchi d'acqua. La navigazione è consentita per le attività sportive svolte da associazioni riconosciute. È altresì consentita la pesca, nel rispetto delle normative vigenti, nei fiumi e negli specchi d'acqua, alle persone munite di licenza di pesca e liberamente ai minori degli anni dodici;
- e) Accedere ovvero intrattenersi all'interno dei giardini e dei parchi pubblici dopo l'orario di chiusura;
- f) Accendere fuochi ed utilizzare fiamme di qualunque genere, anche ai fini di preparazioni alimentari, al di fuori delle aree eventualmente all'uopo stabilite.

2. È altresì vietato, salvo casi espressamente autorizzati, accedere e transitare nei parchi e nei giardini pubblici, ivi comprese le pertinenze di essi, con veicoli a motore.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Si applicano, quando le violazioni determinino un pregiudizio per la libera fruizione degli spazi e delle aree pubbliche o nocimento agli stessi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

Art. 23

Manutenzione del verde.

1. Fatte salve le norme previste dal Nuovo codice della strada, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, il proprietario di terreni in prossimità di strade di pubblico passaggio è tenuto a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.

2. I proprietari di aree verdi, il conduttore o chi ne abbia la disponibilità hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

TITOLO IV

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 24

Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 23.30 e le 7.00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00.

Art. 25

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 23.30 e le ore 7.00.
2. Nel rispetto dell'articolo 23 del presente Regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 400,00.
4. Quando ne ricorrano i presupposti il Sindaco esercita i poteri conferiti dal D. Lgs n. 267/2000.

Art. 26

Rumori e schiamazzi in sede stradale.

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché altre prescrizioni emesse dagli uffici comunali competenti, qualora l'evento non preveda l'intervento della Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Fatto salvo le manifestazioni autorizzate dal Comune e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente da questo impartite, nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, dalle 23.00 alle 07.00.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Nel caso di violazione di cui al comma 2., si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge n.48 del 18 aprile 2017 in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

Art. 27

Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. L'esecuzione di lavori a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 7.00 e le ore 13.00 e tra le ore 14.00 e le ore 20.00 e nelle domeniche e festivi tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00.
4. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti prima dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o giallo, visibile

dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

5. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

6. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e/o svolga attività canora, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 21.00.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

TITOLO V

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 28

Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.

2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00 nel caso di esercizi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 29

Negozi e articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, posti al di fuori del perimetro delle aree di "Nucleo di Antica Formazione", di cui al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, conformemente a quanto stabilito negli strumenti urbanistici, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere dall'esterno i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.

Art. 30

Obblighi dei titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi. Prevenzione ludopatia. Distributori automatici alimenti e bevande.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge e contenuto nel vigente "*Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al giogo d'azzardo*", approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 21 del 18/05/2020, con particolare riguardo all'art. 6 dello stesso Regolamento, riguardante "*Orari di esercizio delle attività*", è fatto divieto di tenere in funzione gli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del R.D.n.773/1931:
 - a) dalle ore 22.00 alle ore 08.00;
 - b) dalle ore 12.30 alle ore 14.00.
3. I distributori automatici di alimenti e bevande non possono essere tenuti in funzione di esercizio dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 300,00.
5. Chiunque viola disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

Art. 31

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.

1. Fermo restando il divieto di vendita su aree pubbliche in forma non itinerante ovvero senza la concessione prevista dalla Legge è vietato, senza preventiva concessione all'uso pubblico e pagamento del relativo canone quando previsto, posizionare fuori dagli esercizi commerciali, ovvero sulle aree pubbliche, esporre merci ovvero effettuare depositi di merce anche temporanei. Nel rispetto delle norme generali d'igiene, quando autorizzato, i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale e, pertanto, le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Previa autorizzazione, è permesso esporre bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'esercizio di vendita o somministrazione. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. In qualsiasi caso è vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 50,00.

Art. 32

Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma della Città di Brugherio, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività o eventi privati.
2. È altresì vietato effettuare riprese video, audio o fotografiche ovvero l'utilizzo delle stesse, riguardanti il personale in divisa, ovvero veicoli della Polizia, sia dello Stato che Locale contraddistinte da livrea e colori di istituto, senza che sia stato prestato il consenso.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00.

Art. 33

Artisti di strada e mestieri girovaghi-spettacoli.

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada, ovvero qualunque tipo di spettacolo in luogo pubblico o in guisa di esso, anche di piccole dimensioni senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal SUAP comunale.

2. Fatte salve le prescrizioni in tema di spettacoli viaggianti e di pubblici spettacoli, l'attività di artista di strada è consentita, per chi sia in possesso di autorizzazione di cui al comma 1, previa comunicazione almeno 7 giorni lavorativi prima dell'esecuzione, al SUAP comunale che ne potrà, con atto motivato, vietare o limitare l'esercizio. Gli orari previsti previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente per le prestazioni, eventualmente soggetta a prescrizione, sono i seguenti:

- dalle ore 9,30 alle 23.00

Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuti dall'amministrazione comunale.

3. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.

4. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.

5. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

6. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

8. Le cose utilizzate per commettere la violazione sono sottoposte al sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, ai sensi della Legge n.689 del 24 novembre 1981.

Art. 34

Raccolta indumenti o cose usate.

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata al domicilio, di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.

2. Sono vietate le occupazioni del suolo pubblico per mezzo di contenitori adibiti alla raccolta di abiti ovvero altri rifiuti. Detto tipo di attività è subordinato alla parziale concessione del servizio di raccolta rifiuti urbani, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00.

4. Le cose utilizzate per commettere la violazione sono sottoposte al sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, ai sensi della Legge n.689 del 24 novembre 1981.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E MODALITA' DI ACCERTAMENTO. SANZIONI

Art. 35

Sistema sanzionatorio.

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta a tutti gli organi di Polizia statale e in via prioritaria alla Polizia Locale, nonché a tutti i soggetti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

4. Al fine di procedere all'accertamento delle violazioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dei relativi responsabili, l'organo di Polizia operante può invitare presso i propri Uffici chi ritenga possa fornire elementi utili all'attività di accertamento, ovvero chiedere di presentare documenti o quant'altro.

5. Chiunque, invitato ai sensi del comma 3, non ottemperi nel termine stabilito dal medesimo, all'obbligo di presentarsi per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 150,00. Alla stessa sanzione soggiace chi rifiuta di fornire informazioni, ovvero di esibire documenti richiesti dal personale operante al fine di procedere all'accertamento di violazioni amministrative, fermo restando l'eventuale applicazione delle procedure previste dall'ordinamento per pervenire alla compiuta identificazione della persona.

6. L'Organo competente per la definizione del procedimento inerente le violazioni al presente Regolamento è il Dirigente della Polizia Locale.

Art. 36

Risarcimento danni.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 37

Rinvio.

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 38

Abrogazione di norme.

1. E abrogato ogni precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni norma od ordinanza emanata dal Comune di Brugherio, che sia in contrasto con il presente.